

TRIBUNALE DI SALERNO

proc. n. 2085/04 R.G.

M. c. B..

Il Giudice istruttore della Sezione feriale

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in data 27 luglio 2006 - nel corso della causa di merito di separazione dei coniugi, a norma dell'art. 669 quater c.p.c. - da DANILO B. nei confronti di BRUNELLA M., contenente domanda di provvedimenti d'urgenza consistenti nel riconoscimento del diritto del ricorrente a tenere con sé la figlia minore Elena, affidata alla madre, nel corso delle ferie estive, per un congruo periodo di tempo, quantomeno di giorni 15; ciò a modifica dei provvedimenti provvisori in ordine alle modalità di visita della prole già resi dal Presidente all'esito della comparizione dei coniugi, e poi modificati dal G. I. con ordinanza del 9 giugno 2005;

rilevato come all'udienza del 23 agosto 2006 il precedente giudice della sezione feriale designato per la trattazione della domanda cautelare avesse disposto l'audizione della minore, fissandone la comparizione per il 6 settembre 2006;

ritenuta invece la superfluità di tale audizione, alla luce di pregiudiziale questione attinente all'ammissibilità del ricorso alla tutela atipica per conseguire la modifica dei provvedimenti provvisori inerenti la separazione dei coniugi;

considerato invero come l'esercizio del potere di emettere i provvedimenti di cui all'art. 700 c.p.c. debba ritenersi precluso, per evidente difetto delle condizioni e della ratio che lo giustificano, non soltanto in presenza degli

specifici “casi regolati nelle precedenti sezioni” (ossia nelle sezioni I, II e III del capo III - titolo I - libro IV del codice di procedura civile, riguardanti rispettivamente il sequestro, la denuncia di nuova opera e di danno temuto e l’istruzione preventiva), ma in ogni altro caso in cui la legge stabilisca per situazioni e rapporti determinati una completa disciplina procedimentale, comprensiva anche dei provvedimenti provvisori ed urgenti, designando il giudice competente ad adottarli e così implicitamente escludendo la competenza di qualsiasi altro giudice a provvedere in quella particolare materia; principio questo sicuramente applicabile in materia di modifica delle condizioni della separazione riguardanti i coniugi e la prole, considerato che la normativa introdotta dapprima dalla legge n. 331-88, in sostituzione dell’art. 710 c.p.c., e più di recente dalla l. n. 54/2006, introducendo l’art. 709 ter c.p.c., predispone appositi procedimenti e strumenti di tutela, e designa il giudice competente ad emettere i relativi provvedimenti, attribuendo anche il potere di disporre modifiche provvisorie in via di assoluta urgenza, alla sola condizione che il procedimento camerale non possa essere immediatamente definito;

evidenziato invero come tali provvedimenti tipici, ottenibili sulla base della semplice introduzione dei suddetti procedimenti, non sono sostanzialmente diversi né producono effetti diversi da quelli che il ricorrente B. ha richiesto ex art. 700 c.p.c.; sicchè, se la legge già garantisce una completa ed esaustiva tutela dei diritti delle parti anche nel periodo di tempo (normalmente assai breve) occorrente per il loro accertamento nelle forme del rito camerale, non resta spazio per ipotizzare una duplicazione della tutela cautelare o una competenza alternativa a quelle attribuite dagli artt. 709 ter e 710 c.p.c. (arg. da Cass., 1 sez., 8 settembre 1992, n. 10292;

Tribunale Modena, 27 gennaio 2005, in Corriere del merito 2005, 510;
Tribunale Marsala, 25 novembre 2004, in Giur. merito 2005, 804; Tribunale
Roma, 09 febbraio 2004, in Gius 2004, 1024);

p. q. m.

Il Giudice istruttore, visti gli artt. 669 quater, 669 sexies, 669 septies, 700
c.p.c.

dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in data 27
luglio 2006 - nel corso della causa di merito di separazione dei coniugi, a
norma dell'art. 669 quater c.p.c. - da DANILO B. nei confronti di
BRUNELLA M.;

rinvia la causa all'udienza del 28 settembre 2006 già fissata per il prosieguo
del giudizio di merito davanti al Giudice Istruttore designato.

Salerno, 7 settembre 2006

IL GIUDICE

dr. Antonio Scarpa